

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva per la decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data _____.

li, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Anna Maria Porto)



COPIA

COMUNE DI ALBETTONE

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 16.-

Sessione ordinaria ----- Prima convocazione ----- Seduta pubblica.

ART. 49 D. LGS. 18.08.2000, N. 267.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio TECNICO-LL.PP. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

f.to Geom. Carlo Zanin

Il sottoscritto responsabile del servizio FINANZIARIO esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE

f.to (Ing. Joe Formaggio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Anna Maria Porto)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi al n. 181.- di Reg. Pubbl.

Addi 25/03/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Anna Maria Porto)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Albettone, li 25/03/2010

IL FUNZIONARIO INCARICATO
dott.ssa Manuela Biasiolo

OGGETTO : MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE.

L'anno duemiladieci addì venti del mese di marzo alle ore 8.30 nella sala delle adunanze, previa convocazione del Sindaco con avvisi scritti in data 12/03/2010 prot. 0001219.-, fatti recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Presenti	Assenti	
*		- JOE FORMAGGIO
*		- IVO ZUECCO
*		- RICCARDO TRISSINO
*		- FRANCESCA RIGATO
*		- FRANCESCO FONTANA
*		- DAVIDE PERDONCIN
*		- FIORELLA CURIELE
*		- MAURO FRIGO
*		- VITTORIO BOGGIAN
*		- PATRIZIO CAROTTA
*		- ALESSANDRO DE BONI
	*	- GERMANO ZECCAGNO
*		- LORENZO ZANOTTO

Presenti n. 12 .- Assenti n. 1 .-

Partecipa alla seduta la Dott.ssa ANNA MARIA PORTO Segretario Comunale.

Il Sig. JOE FORMAGGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Relatore il Sindaco.

Riferisce sulla necessità di provvedere a modificare l'articolo 42 del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, che disciplina il diritto di concessione in loculo cimiteriale, per stabilire che in via generale non può essere fatta concessione di nicchia o loculo a favore di persona vivente salvo il caso di vedovo/a o di persona vivente di età superiore ad anni 75. Tale modifica viene apportata al fine di soddisfare le varie richieste che pervengono al Comune da parte di cittadini anziani e/o da persone rimaste vedove, alle quali si ritiene doveroso dare una risposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 48 del 14.06.1991, esecutiva, è stato approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, in attuazione del D.P.R. n. 285/1990, successivamente modificato ed integrato con le seguenti deliberazioni:

- C.C. n. 14 del 02.04.1992,
- C.C. n. 4 del 28.01.1993,
- C.C. n. 53 del 28.09.1995,
- G.C. n. 100 del 03.09.1997,
- G.C. n. 86 del 09/12/2009;

Visto il testo vigente dell'articolo 42 del succitato regolamento comunale, ed in particolare il 3° comma, che dispone in merito al diritto di concessione individuale, e ritenuto di riformulare come segue l'articolo succitato:

“Art. 42

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
3. **In via generale non può essere fatta concessione di nicchia o loculo a favore di persona vivente salvo il caso di vedovo/a o di persona vivente di età superiore ad anni 75.**
4. Il diritto di sepoltura non può essere ceduto in alcun modo né a qualsiasi titolo.
5. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della stipula della scrittura privata con la quale il loculo è stato concesso.
6. Alla scadenza del termine di trenta anni il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune. E' però riservata agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.
7. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.”

Tutto ciò premesso;

Dato atto che non si registrano interventi all'aperta discussione;

Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con n. 12 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 12 presenti e n. 12 votanti,

DELIBERA

di modificare, per quanto esposto in narrativa, nel testo che segue, l'articolo 42 del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale:

“Art. 42

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
3. **In via generale non può essere fatta concessione di nicchia o loculo a favore di persona vivente salvo il caso di vedovo/a o di persona vivente di età superiore ad anni 75.**
4. Il diritto di sepoltura non può essere ceduto in alcun modo né a qualsiasi titolo.
5. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della stipula della scrittura privata con la quale il loculo è stato concesso.
6. Alla scadenza del termine di trenta anni il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune. E' però riservata agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.
7. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.”

Con n. 12 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 12 presenti e n. 12 votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4' comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.